

Senza alcuna osservazione in proposito, con votazione adottata nei modi di legge e con voti favorevoli 14 su 14 votanti

DELIBERA

Di ratificare in ogni sua parte, come adottata dalla Giunta, d'urgenza, l'atto prescritto a norma di legge che pertanto viene fatto proprio dal Consiglio Comunale.

- Pubblicato all'albo pretorio nel giorno festivo 24 aprile 1949, senza reclami.

OGGETTO XXVI

N. 36

AGGIORNAMENTO DEL NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO IN CONFORMITA' DELLE OSSERVAZIONI DELLA G.P.A.

Aggiornamento del nuovo testo del regolamento edilizio in conformità delle osservazioni della G.P.A.

===

IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6281 Div. II
avenna, li 14.5.1949

Visto il testo del regolamento edilizio comunale, approvato dal Consiglio in seduta 16 dicembre 1948 n. 130:

Visto ed approvato dalla G.P.A. nella seduta del 20.4.1949

Viste le osservazioni della G.P.A. mosse al testo suddetto in seduta 7 marzo 1949; Uniformandosi alle osservazioni e suggerimenti medesimi; Con votazione adottata nei modi di legge e con voti favorevoli 14 su 14 votanti:

p. IL PREFETTO

1° to Balice

Abrogato con delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 16 ottobre 1950.

DELIBERA

Di abrogare il precedente testo di regolamento edilizio approvato con atto Consigliare 16 dicembre 1948 n. 130 che pertanto rimane privo di giuridico effetto.

Di approvare il nuovo testo di regolamento edilizio che, tenuto conto degli emendamenti, aggiunte, sostituzioni e cancellazioni, proposti dalla G.P.A., si compone di n. 74 articoli, come segue:

- REGOLAMENTO EDILIZIO -

CAPO I

NORME GENERALI = COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 1

COSTRUZIONI SOGGETTE ALLE NORME DI POLIZIA EDILIZIA.

Il diritto di edificare nell'ambito di cui al seguente art. 2, per quanto riguarda i requisiti interni ed esterni di solidità e di igiene delle costruzioni, di decoro nelle parti fronteggianti le vie e spazi pubblici o comunque visibili dal pubblico si intende disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento di polizia edilizia.

Tali discipline che si applicano anche alle costruzioni obbligatorie, particolarmente riguardano:

- a) la costruzione, la sopraelevazione, modificazione restuarsi od abbattimento totale o parziale di edifici o di muri in genere di qualunque costruzione muraria o di opera ornata e di edilizia, anche se di carattere provvisorio;
- b) le modificazioni delle fronti degli edifici verso le vie, piazze, vicoli pubblici e privati, anche per semplice tinteggiatura, nonché per dettagli di apposizione di mensole, supporti, ed in genere di qualunque sporgenza sulle vie e piazze pubbliche, collocamento di marciapiedi, orinatoi, collocamento o modificazione di vetrine, ribalte, insegne e simili;
- c) occupazione o alterazione del suolo pubblico o privato, con opere sotterranee e fuori terra, in modo stabile od anche provvisorio
- d) la numerazione civica e le iscrizioni sulle vie e piazze pubbliche.

Art. 2

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'applicazione del presente regolamento, salve le eccezioni in esso contenute, si intende limitata agli abitati del Comune di compresi nei perimetri delimitati.

Le norme del presente regolamento si applicano senza eccezione) a tutto il territorio del Comune.

Art. 3

DENUNCIA

Chiunque intenda nell'ambito dei perimetri delimitati dall'art.2 del presente regolamento:

- a) costruire edifici nuovi;
- b) riformare o modificare sostanzialmente, rifare, sopraelevare, demolire edifici esistenti;
- c) variare opere già approvate, anche in corso di esecuzione;
- d) spostare rimuovere dalle parti esterne dei fabbricati oggetti ed opere aventi significato storico o archeologico, quali frammenti, lapidi, stemmi, graffiti e simili o comunque memorie esposte da tempo alla vista del pubblico;
- e) mutare le tinte, modificare le decorazioni, fare aggiunte o demolizioni nelle facciate e nelle altre parti dei fabbricati visibili dalle strade pubbliche od aperte al pubblico;
- f) esporre all'esterno dei fabbricati pensiline, fanali, insegne, catelli, lapidi, quadri indicativi, leggende e simili o modificare quelli esistenti;
- g) occupare spazi pubblici a scopo edilizio;
- h) eseguire scavi ed opere sotterranee e manomettere comunque il suolo stradale.

Prima di iniziare i lavori dovrà farne denuncia al Sindaco precisandone l'entità, la natura e le modalità di costruzione con ogni miglior mezzo, come relazioni, disegni, fotografie, modelli, campioni ecc.

La denuncia non è necessaria quando si tratta di lavori interni all'edificio di ordinaria manutenzione.

Art. 4

MODALITA' PER LE DENUNCIE = PROGETTI

Ogni denuncia per la fabbricazione o restaurazione importante di case, muri di cinta ed altre opere come monumenti, dovrà essere prodotta su carta semplice, corredata dai disegni, relazioni, ecc., in regola con le tasse di bollo.

Il progetto deve essere presentato in un solo esemplare che il Comune può trattenere nei suoi archivi per compiere al tempo opportuno quei raffronti con l'opera eseguita che reputerà utile.

I progetti esecutivi di tutte le opere da costruirsi dovranno secondo la classe, la qualità e l'importanza delle opere edilizie, essere firmati o da un ingegnere o da un geometra rispettivamente autorizzati dalle leggi o dai regolamenti in vigore. Nella compilazione degli stessi il progettista si atterrà ai calcoli di resistenza di tutte le membrature più sollecitate ed in particolare dei tetti, dei terrazzi, delle scale, dei solai, delle volte, degli archi, di tutte le strutture in cemento armato, dei muri di sostegno, delle passerelle e ponti.

Le strutture sopra descritte saranno calcolate oltrechè per il loro peso, per sovraccarichi non inferiori ai seguenti:

a) per le camere di abitazione	kg.250 al mq.
b) per le sale da ballo o di riunione	" 250 "
c) per saloni assemblee	" 450 "
d) per tetti	" 100 "
e) per le scale	" 250 "
f) per le botteghe e magazzini	" 450 "
g) per fienili per ogni mc.di fieno	" 200 "
h) per granai per ogni mc.di grano	" 900 "

Il progettista stabilirà ancora, sempre sotto la sua personale responsabilità e previa gli assaggi necessari, il carico massimo di sicurezza a cmq. cui potrà essere assoggettato

il terreno su cui deve sorgere la costruzione e dovrà calcolare le fondazioni in modo che tale carico non sia mai superato.

La scala dei disegni sarà di 1/100 per l'insieme e di 1/20 per particolari decorativi salvo casi eccezionali. Il disegno indicherà con cifre numeriche le dimensioni dei muri perimetrali, le altezze dei singoli piani e quella dal suolo della cornice di gronda e del comignolo del tetto, nonché la quota di riferimento al piano stradale; il modo d'immissione delle acque del tetto e di rifiuto nelle rispettive fognature. Nel caso in cui la casa non fosse provvista della fognatura, il proprietario costruttore della nuova fabbrica dovrà praticare lo scarico in modo che questo non si riversi nella pubblica via. Nella denuncia dovrà pertanto indicarsi il modo di allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali.

Art. 5

CASI DI PRESENTAZIONE DI DENUNCIE SENZA DISEGNI.

Nel caso di opere di scarsa importanza da eseguirsi in edifici già esistenti oppure di piccole costruzioni non adibite ad abitazione, la denuncia potrà essere presentata senza disegno a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore delle opere; è riservato però al Sindaco di diritto di richiedere, quando lo ereda opportuno, i tipi delle opere da eseguirsi e la firma di un tecnico a norma del precedente art. 4.

Art. 6

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di tecnico responsabile che potrà essere un ingegnere, un architetto o un geometra o anche un capo mastro a seconda dell'entità dell'opera da compiersi.

Art. 7

MODIFICAZIONI DEL PROGETTO

Qualora nel corso di esecuzione di un'opera di riconosca da parte del proprietario la necessità di dover introdurre modificazioni interne ed esterne o nelle altezze, dovrà il proprietario stesso darne avviso al Sindaco, ed all'uopo presentare i disegni modificati, onde siano sottoposti all'esame della Commissione edilizia.

Art. 8

STABILIMENTI INDUSTRIALI = CASE RURALI = TEATRI = ALBERGHI.

Per i fabbricati adibiti in tutto o in parte ad uso stabilimento industriale si richiamano le prescrizioni portate dall'art. 8 del R.D. 14 aprile 1927 n. 530 sull'igiene del lavoro. Per i fabbricati rurali si richiamano le disposizioni contenute nei regolamenti locali di polizia rurale e di igiene.

Per i teatri, cinematografi, alberghi, ecc. valgono le speciali discipline che regolano la materia.

Art. 9

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Per l'eventuale bisogno di occupazione di suolo pubblico in modo temporaneo con steccati od altri simili opere provvisorie, deve farsi domanda all'Ufficio municipale, nei modi prescritti dal regolamento per la riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 10

COMMISSIONE EDILIZIA = SUA COMPOSIZIONE

Per l'esecuzione del presente regolamento, l'Autorità comunale è assistita da una Commissione edilizia nominata dal Consiglio comunale e costituita:

- 1) dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
- 2) dall'Ufficiale Sanitario
- 3) dal tecnico comunale;

4) da altri tre membri scelti fra persone tecniche estranee all'amministrazione comunale;

5) da un membro scelto fra i proprietari di case;

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato del Comune.

I membri elettivi costituenti la Commissione durano in carica tre anni; qualora qualcuno cessasse dall'ufficio, il Consiglio comunale provvederà alla sostituzione anche durante il triennio e il surrogato resterà in carica fino al compimento del triennio. Gli scadenti possono essere rieletti.

Art. 11

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni, in giorno fisso, e straordinariamente, quante volte il Sindaco lo creda opportuno. Le deliberazioni sono valide quando siano presenti all'adunanza almeno tre membri della Commissione. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 12

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

La Commissione edilizia è istituita per dare il parere sotto l'aspetto tecnico, igienico-sanitario ed edilizio, sui piani regolatori e di ampliamento del capoluogo e frazioni, relativi regolamenti del Comune, sull'interpretazione del presente regolamento, sui progetti di nuova costruzione e ricostruzione, compresi i monumenti da erigersi nei cimiteri e di riattamento di edifici già esistenti, sulla direzione dei lavori agli effetti dell'art. 6 del presente regolamento ed in genere su tutte quelle altre opere per le quali può essere richiesto dall'Autorità comunale il suddetto parere.

Essa ha sempre facoltà di richiedere le indicazioni e gli schiarimenti che crede necessari in ordine alle condizioni di stabilità dei fabbricati di cui fosse progettata la nuova costruzione o la riforma. Nel dare il suo parere la Commissione edilizia propone all'occorrenza le modificazioni che reputa convenienti ad ottenere che le opere rispondano alle esigenze del presente regolamento sia in linea edilizia che d'igiene. Le funzioni della Commissione sono semplicemente consultive.

Art. 13

MEMBRI DELLA COMMISSIONE INTERESSATI.

Quando qualcuno dei membri della Commissione sia autore di un progetto in esame o sia comunque direttamente o indirettamente interessato, questi deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso.

L'osservanza di questa prescrizione deve constare dal verbale.

In caso di omissione di tale denuncia, il membro interessato verrà dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 14

TERMINE PER L'ESAME DELLE DENUNCIE E PROGETTI

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, entro 30 giorni dalla denuncia potrà fare conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, perorchè tale da detarpare l'assetto dell'abitato o contrario a disposizioni di leggi e regolamenti.

Trascorsi 30 giorni senza osservazioni, il privato sarà liberò di eseguire i lavori denunciati, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed il rispetto del suolo pubblico.

Art. 15

DIVIETO DI ESEGUIRE LAVORI * ECCEZIONI

Nessun lavoro potrà essere intrapreso senon dopo intervenute le osservazioni dell'Auto-

a) di provvedimenti richiesti da precedenti articoli, eccetto che si tratti nel qual caso queste dovranno essere specificatamente indicate nella preventiva istanza, restando il proprietario pienamente responsabile della conformità delle opere alle disposizioni dei regolamenti e delle leggi in vigore, con obbligo di sospendere i lavori in caso di intimazione dell'Autorità comunale e di attenersi alle prescrizioni tutte che venissero in seguito date dal Sindaco tanto per le opere già eseguite, quanto per quelle da eseguirsi;

b) di piccole modificazioni interne dei fabbricati che non interessino né l'igiene, né la struttura generale, né i muri maestri del fabbricato, né quelle altre parti costruttive che abbiano funzione essenziale, statica od estetica del fabbricato. Tali modificazioni saranno autorizzate direttamente dagli uffici tecnici e di igiene in seguito a sopralluogo.

Art. 16
**MIGLIORAMENTO DI FABBRICATI ESISTENTI IN DEROGA ALLA RIGOROSA OSSERVANZA DELLE
PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI.**

Potranno essere attuati quei progetti che in qualsiasi modo contravvengono alle prescrizioni del presente regolamento, di quello d'igiene e di polizia urbana e rurale, salvo quando di tratti di ricostruzioni parziali e di riforme di edifici esistenti, nei quali casi potrà essere rilasciato, sentito il parere della Commissione edilizia e degli uffici tecnici e d'igiene, speciale nulla osta in deroga, per questi progetti di fabbrica che presentino evidenti ed importanti miglioramenti, ancorché in essi le dette prescrizioni non siansi potute rigorosamente osservare.

Art. 17

COSTRUZIONI DI MURI FUORI TERRA

Quando l'edificio sorga in contiguità di via o spazio pubblico aperto o da aprirsi prima di costruire muri fuori terra, il proprietario ha l'obbligo di darne avviso all'Autorità comunale, la quale provvederà nel termine di giorni venti, alla visita di ricognizione dello stato di fondazione e della linea confinante collo spazio pubblico.

CAPO II

ALTEZZE DEGLI EDIFICI E ALTRE PRESCRIZIONI.

ART. 18

ALTEZZE DEI FABBRICATI

Salvo quanto è stabilito al capo VI, l'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale non può sorpassare la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggia, aumentata della metà.

Tale altezza può sempre raggiungere i m. 10, ma non sorpassare il limite massimo di m. 22/4.

Nei casi di strade la cui larghezza è inferiore a m. 3, l'altezza massima consentita non sarà maggiore di m. 8.

Quando un fabbricato sia eretto fra vie e spazi pubblici di larghezza diversa, la sua altezza si regola in relazione colla via o spazio pubblico di minor larghezza, purché non abbia nella via o spazio pubblico di minor larghezza, una rientranza superiore a quindici metri. La larghezza della via viene determinata colla media delle misure prese normalmente ai due estremi del prospetto del fabbricato erigendo. Le disposizioni precedenti non sono applicabili alle costruzioni di carattere monumentale, come chiese, teatri, edifici pubblici o industriali ed anche alle case, che per ragioni di necessità o pubblico ornamento, dovessero avere maggiore elevazione a giudizio della Commissione edilizia in relazione alle speciali esigenze architettoniche ed a quelle dell'ambiente in cui dovranno sorgere.

1 Si potranno pure eccedere le altezze risultanti dall'ampiezza delle strade come attie
2 ci, frontespizi, lucernari, belvedere ed abbaini isolati, sempre quando abbiano carattere
3 architettonico ed esclusivamente estetico, e non servano per poter ricavare locali abita
4 bili al di sopra dell'altezza consentita.

5 Art. 19

6 ALTEZZE DELLE COSTRUZIONI ARRETRATE RISPETTO AL CIGLIO STRADALE E PIANI ATTICI.

7 Nel caso di costruzioni arretrate rispetto al ciglio stradale, l'altezza consentita po
8 potrà computarsi aggiungendo alla larghezza della strada l'arretramento, ferma restando
9 il limite massimo di m. 22.

10 Oltre alle altezze di cui sopra potrà essere consentita l'elevazione di un piano at
11 tico coperto da terrazzo e non da tetto, che non superi in nessun caso l'altezza di me
12 tri 3,50 dal piano del cornicione al piano del terrazzo. Il tetto piano attico potrà essere
13 concesso soltanto quando sia arretrato almeno tre metri dal filo del muro affacciato
14 verso la via pubblica.

15 Ad ogni modo le sopradette concessioni relative alle costruzioni arretrate ed ai pia
16 ni attici, saranno accordate quando, a giudizio della Commissione edilizia, non ostino ra
17 gioni di estetica, di visuale, di urbanistica e di tutela del passaggio e delle costru
18 zioni di speciale interesse storico ed artistico.

19 Art. 20

20 COMPLETAMENTO DI FABBRICATI ESISTENTI AVENTI UN'ALTEZZA SUPERIORE A QUELLA CONSENTITA.

21 Nel caso specialissimo in cui si presentasse la necessità di completare con un nuovo
22 edificio una costruzione già esistente ed avente un'altezza superiore a quella consentita
23 da questo regolamento, potrà il Consiglio Comunale, sentita la Commissione edilizia e
24 quando sia il caso, coll'autorizzazione della Sovrintendenza all'arte medioevale e mo
25 derna, accordare un'altezza maggiore di quella prescritta e ciò allo scopo di uguagliare
26 quella dell'edificio da completare e per ottenere la necessaria armonia architettonica
27 anche in relazione alle conformità dei volumi.

28 Il proprietario dovrà pure provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arre
29 damento, nonchè alle opere prescritte dalla Autorità comunale, perchè l'arretramento
30 non riesca contrario all'estetica e non deturpi l'aspetto della via.

31 Art. 21

32 MISURAZIONE DELL'ALTEZZA DELLE CASE

33 L'altezza delle case sarà misurata sull'asse della fronte di esse dal marciapiede e
34 in mancanza di questo, dal suolo fisso della strada e del terreno sistemato fino al ci
35 glio di gronda.

36 Art. 22

37 ALTEZZE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI CULTO

38 Le regole che limitano le altezze delle case non si applicano agli edifici pubblici
39 o destinati al culto.

40 CAPO III

41 BARACCONI = CONCIMATE = CORTILI.

42 Art. 23

43 COSTRUZIONE DI BARACCONI E TETTOIE

44 Resta proibito entro l'abitato la costruzione di baracconi e tettoie in legno od in
45 muratura fronteggianti strade, piazze ed altre aree pubbliche, nonchè nell'interno dei
46 cortili già esistenti, aree interne o limitrofe ad uno o più fabbricati benchè prospicien
47 ti su vie pubbliche e private.

48 Potranno solo essere permesse tettoie in muratura nell'interno degli isolati purchè
49 distanti metri tre dal limite delle aree pubbliche anzidette.

50 In questo caso la linea fronteggiante le aree pubbliche dovrà essere cinta da muro

con soprastante cancellata in ferro il tutto alto m.2,50 con parapetto di altezza non superiore a metri uno, convenientemente intonacate o imbiancate con tinta comune.

Art. 24

COSTRUZIONE DI CONCIMAIE

In deroga a quanto è disposto da altri regolamenti le distanze prescritte per la costruzione delle concimaie possono essere diversamente stabilite in presenza di particolari esigenze panoramiche.

Art. 25

CORTILI E GIARDINI APERTI VERSO LE VIE

I cortili e i giardini verso le vie pubbliche dovranno essere limitati con muretto con sovraimposta cancellata e rete metallica nel modo indicato nell'art.47.

CAPO IV

OPERE ESTERNE AI FABBRICATI.

Art. 26

BALCONI E POGGIUOLI SUL SUOLO PUBBLICO

I balconi o poggiuoli sporgenti sul suolo pubblico o ad uso pubblico dovranno essere costruiti in modo solido ed estetico; essi potranno costruirsi soltanto sopra vie o piazze d'ampiezza tale da non poterne derivare danno, sia per diminuzione di luce o d'altro; essi dovranno avere l'altezza sul suolo di metri 4,00 (minima) salvo però che casi speciali permettano di stabilirla ad altezza minore; il loro aperto non potrà in alcun modo superare la misura di m.1,20 dal vivo del muro, salvo si tratti di opere artistiche. L'altezza di misura dal marciapiede alla parte inferiore del loro sostegno.

Art. 27

CORNICIONI

I cornicioni di legname o quelli ricoperti di stuoie sono assolutamente vietati a meno che lo stile adottato per l'architettura del fabbricato non richieda un cornicione od una gronda di tale costruzione.

Art. 28

TETTUCCI E PENSILINE

Non si possono collocare tettuoci, pensiline e simili sulle porte d'ingresso di case di abitazione, teatri, botteghe, alberghi che siano sporgenti sul suolo pubblico o di uso pubblico, senza speciale deliberazione della Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione edilizia. Nella deliberazione sarà stabilito un congruo canone, a prova della precarietà della concessione la quale dovrà inoltre risultare da regolare atto a spese del richiedente. In ogni caso tali concessioni non potranno permettere nelle vie di larghezza inferiore ai 5 metri.

La sporgenza non potrà superare quella del sottostante marciapiede se le pensiline sono situate all'altezza di m.4 dal suolo. Se collocate ad altezza superiore ai quattro metri, potranno essere concesse sporgenze maggiori anche se sosteute da mensole; in ogni caso non saranno mai appoggiate su colonne infisse nel suolo.

Per i tettuoci e le pensiline attualmente esistenti e sporgenti sul suolo pubblico per le quali non sia stata ottenuta regolare concessione, dovranno i proprietari richiedere la loro conservazione e regolarizzare la concessione come sopra è detto, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 29

SPORGENZA DELLE DECORAZIONI

Le decorazioni degli edifici non potranno avere sul suolo pubblico una sporgenza maggiore di cm. 15 sino all'altezza di m.4 dal suolo.

Parimenti, tanto le decorazioni stabili delle botteghe, come le mobili non potranno sporgere dal muro delle vie o piazze, oltre cm. 10.

1 Per la decorazione degli edifici speciali, di carattere monumentale, la suddetta spor-
2 genza potrà subire qualche variazione, in modo sempre però che non rechi danno alla li-
3 bera circolazione.

4 Art. 30

5 INSEGNE

6 Le cornici e decorazioni fisse delle botteghe non possono sporgere oltre il vivo dello
7 zoccolo.

8 E' vietato esporre al pubblico insegne ed iscrizioni che siano contrarie alle regole
9 d'ornato e che siano grammaticalmente od anche solo ortograficamente scorrette. In caso
10 si dovrà effettuare denuncia al Sindaco ai sensi e per gli effetti degli art. 3 e 14
11 del presente regolamento.

12 Art. 31

13 INFERRIATE E PERSIANE.

14 Non potranno collocarsi inferriate sporgenti e persiane, che si aprino esternamente,
15 nelle finestre situate ad altezza minore di metri tre.

16 Volendole apporre si dovranno far scorrere con guida lateralmente entro il muro.

17 Art. 32

18 CANNE FUMARIE VISIBILI DA SPAZI PUBBLICI.

19 Non è permessa la costruzione all'esterno dei muri, di canne fumarie, quando risultino
20 visibili da spazi pubblici, nè possono conservarsi quelle che divengono tali, per causa
21 di successivi lavori edilizi. Le canne fumarie attualmente esistenti, in contrasto con le
22 norme di questo articolo, dovranno essere soppresse entro un anno dalla entrata in vigo-
23 re del presente regolamento.

24 Art. 33

25 LATRINE SPORGENTI VISIBILI DA SPAZI PUBBLICI.

26 Non si possono costruire latrine sporgenti dai muri nè conservare quelle già esistenti,
27 quando siano visibili nell'abitato da spazi pubblici, nè possono conservarsi quelle che
28 divengono tali in seguito a modificazioni del fabbricato, fatta eccezione in questo ca-
29 so, di quelle disposte in colonna a guisa di torre chiusa, quando non sia a poggiuolo, e
30 purchè decorosamente collegate con il resto dell'edificio, portato fino a tetto, facendo
31 rivoltare alla sommità di essa il cornicione di coronamento.

32 Le latrine ora esistenti visibili da spazi pubblici che non possono essere conservate
33 dovranno essere soppresse entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento

34 Art. 34

35 LANTERNE DEI PUBBLICI ESERCIZI

36 L'apposizione delle lanterne davanti ai pubblici esercizi non potrà effettuarsi ad
37 una altezza inferiore a m. 2,50 dal marciapiede.

38 La forma di dette lanterne dovrà essere decorosa e conveniente. In ogni caso per l'e-
39 sposizione di dovrà effettuare denuncia al Sindaco ai sensi e per gli effetti degli ar-
40 ticoli 3 e 14 del presente regolamento.

41 Art. 35

42 MURI DI FABBRICA E DI CINTA

43 Tutti i muri di fabbrica o di cinta, ad eccezione di quelli in pianta naturale e sti-
44 lata a facciata vista, a perfetta regola d'arte, devono, anche quando non sono visibili da
45 spazi pubblici, essere intonacati; quelli visibili da spazi pubblici dell'abitato dovran-
46 no essere convenientemente tinteggiati. I muri nuovi o riattati devono venire intonaca-
47 ti e tinteggiati entro il termine di un anno dalla loro costruzione. Il Sindaco potrà so-
48 lo in via eccezionale consentire proroghe el termine suddetto.

49 Art. 36

50 CANALI DI GRONDA E OPERE DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE PLUVIALI DEI TETTI.

Il tetto o terrazzo di ogni fabbricato sia verso la via pubblica che verso i cortili ed i ricinti, deve essere muniti di canali di gronda in metallo, od altro materiale impermeabile, di ampiezza sufficiente a raccogliere e convogliare le acque plu-viali mediante tubi verticali di discesa, in numero ed ampiezza sufficienti.

La parte inferiore del tubo per una altezza non minore di metri tre, misurata dal marciapiede, dovrà essere internata nel muro.

Lo scarico delle acque a mezzo di detti tubi di discesa dovrà essere fatta direttamente in prossimità, in modo che dette acque non siano riversate sulle superfici stradali.

Non esistendo condotti in prossimità, le acque dovranno essere scaricate a cura del proprietario nella cunetta, mediante tubazione o condotto da costruirsi sotto il marciapiede, secondo le prescrizioni che nel caso saranno stabilite dalla Giunta Municipale.

Queste disposizioni sono pure applicate ai fabbricati già esistenti in modo che sarà obbligo dei rispettivi proprietari di uniformarsi nel termine che sarà prescritto dall'Amministrazione comunale.

Art. 37

OBBLIGO DI MANTENERE LE PARTI ESTERNE DEI FABBRICATI IN BUONO STATO.

ORDINANZE DEL SINDACO.

Le fronti esterne delle case, degli edifici, dei muri, le pareti interne degli androni e delle scale degli edifici, visibili da luogo pubblico o d'uso pubblico dell'abitato, devono essere in tutta la loro superficie mantenute in buono stato, costantemente pulite intonacate e colorate.

A tale effetto il Sindaco ha piena facoltà di ordinare i restauri degli edifici e delle parti di essi visibili al pubblico ogni qualvolta le condizioni loro per vetustà o abbandono siano tali da menomare l'estetica, sentito, qualora per l'importanza delle opere lo ritenga opportuno, il parere della Commissione edilizia.

Inoltre dovranno essere restaurate e ricolorite tutte le parti di facciate visibili al pubblico, danneggiate per vetustà, per cattiva costruzione o per caduta d'intonaco; quelle manomesse per riparazioni, per nuovi impianti, per collocamento di infissi, di serramenti, insegne ed altro.

Sono vietate le tinte disdicevoli che deturpano l'aspetto dell'abitato, offendono la vista od ingenerano oscurità. Sono pure vietate le integgiature parziali degli edifici quando esse possa derivare uno sconcio edilizio.

Qualora i proprietari non ottemperassero a tale ordine nel termine loro assegnato, saranno dichiarati in contravvenzione con tutte le conseguenze di legge, salvo sempre l'obbligo di adempiere alle disposizioni loro impartite.

Art. 38

ESECUZIONE DI PITTURE ALL'ESTERNO DEI MURI.

E' proibita l'esecuzione all'esterno dei muri delle case, di pitture od il rinnovamento delle antiche, senza la denuncia al Sindaco ai sensi e per gli effetti degli art. 3 e 14 del presente regolamento.

Nella denuncia si dovrà indicare quale soggetto si intende rappresentare colla pittura.

Art. 39

NUMERAZIONE DELLE CASE

La numerazione delle case e la conservazione dei numeri civici è fatta a cura e spese del Municipio. Quando le relative tabelle siano distrutte o danneggiate per fatto imputabile ad proprietari degli edifici questi saranno tenuti al ripristino.

CAPO V.

DIRITTI DELL'AUTORITA' MUNICIPALE.

Art. 40

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI IN CASO DI SISTEMAZIONE DI STRADE.

Provvedendo l'Amministrazione comunale alla sistemazione o lastricamento delle piazze e strade, i proprietari degli edifici fronteggianti dovranno eseguire contemporaneamente a loro spese, quelle opere di adattamento o di livellazione negli ingressi degli edifici, botteghe, ecc. che verranno loro prescritte dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia onde togliere ogni deformità nell'aspetto esterno degli edifici medesimi.

Art. 41**FACOLTA' DEL COMUNE DI APPLICARE SULLE FACCIATE MENSOLE E TABELLE.**

Alla Giunta comunale è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare - previo avviso ai proprietari - sulle facciate delle case prospicienti le vie:

- a) mensole di sostegno di lampadine per la pubblica illuminazione quando non sia possibile provvedervi diversamente;
- b) tabelle indicanti i nomi delle vie, piazze, ecc. ed i numeri civici.

Art. 42**MANTENIMENTO DEI MARCIAPIEDI**

I proprietari hanno l'obbligo di mantenere in stato soddisfacente i marciapiedi costruiti da essi spontaneamente a loro cura e spesa, su terreno di loro proprietà sulla fronte dei propri edifici.

Art. 43**CONSERVAZIONE DEI MARCIAPIEDI DEI PORTULI.**

Le spese relative alla formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi, dei portulani e dei lastricati delle vie e piazze pubbliche sono a carico del Comune.

Il Comune peraltro può chiamare i privati a sostenere parte delle spese stesse, sotto forma di contributo di miglioria in base ad apposito regolamento da emanarsi a termine del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

CAPO VI.**TUTELA DELL'ARTE E DELL'ASPECTO PANORAMICO.****Art. 44****EDIFICI, AVANZI AVENTI PREGIO ARTISTICO E STORICO.**

Ferme le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, senza darne avviso al Sindaco, presentando in ogni caso per caso il relativo progetto debitamente approvato dalla Soprintendenza ai monumenti della regione.

Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venga a scoprire un monumento o avanzo che abbia pregio artistico o storico si deve, oltrechè osservare gli obblighi prescritti dalle leggi dello Stato, e, in quanto è applicabile, dall'art. 51 del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 28 maggio 1895, darne immediatamente avviso al Sindaco, il quale ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Art. 45**COSTRUZIONI IN LOCALITÀ INTERESSANTI IL PANORAMA O I MONUMENTI.**

I progetti per nuove costruzioni, adattamenti e soprasolevazioni di fabbricati da eseguirsi, in località interessanti il panorama od i monumenti, saranno ammessi - quando le località siano ritenute interessanti - all'ispettore onorario ai monumenti e per tramite del medesimo alla Soprintendenza all'arte medioevale e moderna della regione per l'esame di approvazione.

Allorquando le opere progettate siano ritenute tali da alterare le caratteristiche tradizionali, od i caratteri estetici, artistici e panoramici di località cittadine, l'aspetto delle quali sia consacrato al pubblico godimento, potrà il Sindaco, per avviso

scritto all'interessato da trasmettere entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia di fabbrica, riservarsi sei mesi di tempo per provvedere, ove lo creda, a promuovere regolare dichiarazione di pubblica utilità, per impedire ogni costruzione o limitarne l'altezza a tutela dell'estetica generale.

Art. 46

INSEGNE SU EDIFICI STORICI ED ARTISTICI

Fermo quanto prescritto dall'art. 29, le insegne e cartelli indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie, anche provvisori, non devono alterare in alcun modo o coprire gli elementi architettonici dell'edificio.

Trattandosi di edifici storici od artistici o di insieme architettonico di particolare importanza se ne potrà vietare l'applicazione. In ogni caso, se concessa, le iscrizioni devono essere a lettere staccate e non apposte su tavole di legno, lamiere, o lastre di altro materiale, in modo da lasciare apparire completamente l'aspetto esterno della costruzione.

Art. 47

DIVIETO DI COSTRUZIONI CHE LIMITINO IL GODIMENTO DEL PANORAMA.

Lungo le strade del Comune, nessuna esclusa, le costruzioni di edifici, di muri, di chiudende, protezioni di qualsiasi natura e simili non sono ammesse quando venga diminuita la visibilità del panorama o comunque danneggiato l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle case e delle bellezze panoramiche, di cui alla legge 11 giugno 1922 n. 778.

Art. 48

COSTRUZIONI IN PROSSIMITA' DI CURVE STRADALI-RECINTI.

Nel caso di costruzioni in prossimità di curve stradali, aventi un raggio minore di 50 metri, la Commissione edilizia oltre che pronunciarsi sul progetto dovrà stabilire, caso per caso, la distanza dal filo stradale dal lato interno della curva, in modo che sia sempre garantita la necessaria visibilità, prescrivendo anche che le opere di giardinaggio od altro siano tali da non diminuire la visibilità stessa.

Le costruzioni arretrate dal lembo della strada dovranno essere recintate nella parte fronteggiante il detto lembo.

I recinti saranno costituiti da cancellata con o senza parapetto, comunque non più alta, nel totale, di m. 2,50. Quando trattasi di cancellate con parapetto, questo non potrà essere più alto di m. 1 e sarà coronato in pietra da taglio o in altro materiale di equivalente consistenza.

Agli effetti della legge 11 giugno 1922, N. 778, nessuna nuova opera può essere iniziata né possono compiersi importanti trasformazioni in quelle esistenti, senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza dei monumenti competenti nelle zone dichiarate dalla detta Soprintendenza di particolare interesse panoramico.

CAPO VII

NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE E DI SICUREZZA.

Art. 49

ESECUZIONE DELLE OPERE IN GENERE

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte e dovranno presentare sia per le fondazioni, sia per lo spessore dei muri, sia per le altre parti accessorie, nonché per il sistema adottato nella costruzione, tutti i requisiti necessari nei riguardi dell'igiene, della stabilità e della idoneità alla loro rispettiva destinazione.

Art. 50

OBELIGO DI ASSITI

QUANDO LE OPERE COSTRUENDE SI TROVANO SULLA PUBBLICA VIA.

Gli imprenditori di un opera da costruire o da riattare, quando questa è su una pubblica via, dovranno, prima di iniziare i lavori, cingere il terreno dove sorgerà o già

trovasi il fabbricato, con un assito.

I materiali e strumenti atti alla costruzione dovranno essere contenuti nell'interno dell'assito, munito di apposita apertura.

Potrà il costruttore essere dispensato dal fare l'assito solo quando recasse disturbo alla circolazione sulla pubblica via, ma in questo caso dovrà eseguire i ponti a sbalzo detti "alla genovese" provvedendo convenientemente alla sicurezza dei passanti.

All'ingresso di ogni cantiere dei lavori, dovrà essere collocato un cartello in posizione ben visibile di dimensioni non inferiori a m. 1,20 x 0,70 portante le seguenti indicazioni:

Cognome e nome del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice nonché la natura del lavoro che si esegue.

Art. 51

SOLIDITA' DI SICUREZZA DEI PONTI DI SERVIZIO

Il costruttore è personalmente responsabile della solidità e sicurezza dei ponti di servizio e scale che servono ai lavori. Dovranno praticarsi necessari ripari con corrimano o barriere fisse, o zoccoli di almeno cm. 50 di altezza. Le legature delle antenne saranno eseguite con funi anche quando vi siano legature in ferro. Sotto alla nuova pontata viserà sempre lasciata quella eseguita precedentemente.

Art. 52

STECCATI E TRAVERSE= OBBLIGO DELLA LUCE ROSSA PER GLI OSTACOLI AL TRANSITO.

Gli steccati, ripari, ponti traverse, ed ostacoli qualsiasi che costituiscono ingombro al transito, dovranno durante la notte, essere costantemente illuminati con lanterne a luce rossa.

Art. 53

Norme per I MATERIALI DI DEMOLIZIONE.

E' vietato gettare nella pubblica via materiali di demolizione ancorchè minuti, i quali debbono invece essere raccolti e ceduti a basso colle debite precauzioni in panieri o mediante canali, ovvero legati con corda.

Art. 54

SGOMBERO DEGLI SPAZI PUBBLICI DAI MATERIALI

Le vie o spazi pubblici adiacenti alle fabbriche, saranno senza indugio sgomberati dai materiali di approvvigionamento, macerie od altro.

Solo in caso di assoluta necessità l'autorità comunale potrà permettere il deposito temporaneo colle norme e cartele da stabilirsi in ogni singolo caso.

S'intende che in ogni caso dovranno essere liberi i marciapiedi e non impedito il transito dei veicoli.

Art. 55

RIMOZIONE DI OPERE COSTRUITE SU SUOLO PUBBLICO

Il Comune potrà prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello stesso sovrastante, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, jettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piano terreno, che si aprino all'esterno.

Quando tali opere siano state eseguite a seguito di regolare concessione a termine di leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'Autorità comunale potrà ordinare la demolizione o rimozione, quando sianvi ragioni di interesse pubblico, salvo il diritto di eventuali indennità al proprietario od ai proprietari.

La demolizione o rimozione - quando non sussistano ragioni di pubblico interesse - verrà eseguita in occasione di restauri totali dell'edificio o delle parti in questione.

Art? 56

STABILI MINACCIANTI ROVINA.

Quando stabili o parte di essi lungo le pubbliche vie minaccino rovina o comunque non fossero tenuti in sufficiente manutenzione, il Sindaco potrà ingiungere ai proprietari la pronta riparazione o demolizione delle parti pericolanti, e ciò sotto comminatoria della esecuzione a loro carico d'ufficio per frapposto ritardo, oltre la penalità del caso osservando il procedimento dell'art. 76 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 e salva, quando ne sia il caso per la tutela della sicurezza pubblica, l'applicazione dell'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 57

RIPRISTINO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE E DEL SUOLO PUBBLICO.

Ultimati i lavori si dovranno levare immediatamente le impalcature e gli assiti, e si restituirà alla circolazione il suolo pubblico, provvedendo tosto al ripristino del suolo ciao manomesso per costruzioni o riparazioni di condotti, fogne, ecc.

Art. 58

DIVIETO DI COSTRUIRE SU TERRENI ATTI A SCOSCENDERE

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piano dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

Art. 59

NORME PER LE FONDAZIONI A SECONDA DEL TERRENO

Le fondazioni, quando è possibile, dovranno posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si dovranno adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

Art. 60

NORME PER LE MURATURE

Le murature dovranno essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nella fondazioni dovranno essere impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a centimetri dodici estese a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si dovrà tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento.

Art. 61

PIANI SUPERIORI E TETTI

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture sporgenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene. I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Art. 62

NORMA PER LA PESA DELLE TRAVI

Le travi in ferro dei solai a voltino o tavelloni, dovranno appoggiare su muri per almeno due terzi dello spessore dei muri ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fab-

brica le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

Art. 63

TELAI DI CEMENTO ARMATO AI RIPIANI.

In tutti i fabbricati dovrà eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di cemento armato, sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti, tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm. 20.

Art. 64

norme di costruzione nel periodi di gelo

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantiene per molte ore, al di sotto di zero centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, alla cessazione del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Art. 65

PRESCRIZIONE PER LE STRUTTURE DI CEMENTO ARMATO

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 66

NORME PER LA RICOSTRUZIONE IN SITO.

Le ricostruzioni totali e parziali sul sito anteriormente occupato da edifici che per qualsiasi causa siano stati demoliti, dovranno eseguirsi uniformandosi alle norme del presente regolamento. Sarà concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse non siano lesionate, ed abbiano, in rapporto ai muri di elevazione, dimensioni sufficienti. In caso diverso le fondazioni dovranno essere demolite, o riparate e rinforzate con opportuni provvedimenti che dovranno essere approvati dalla Commissione Edilizia.

Art. 67

DIVIETO DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI NON RISPONDENTI ALLE NORME DEL PRESENTE

REGOLAMENTO.

E' vietata la sopraelevazione e l'ampliamento di edifici non soddisfacenti alle norme del presente regolamento o che presentino muri lesionati, di strapiombo, od insufficienti.

In ogni caso i lavori di ampliamento o di sopraelevazione dovranno essere preceduti da quelli necessari a rendere l'edificio esistente rispondente alle norme del presente regolamento ed attè a sostenere il nuovo corpo di fabbrica. Previo sempre il parere della Commissione edilizia.

Art. 68

PROTEZIONE ANTIABREA

Per le fabbriche per le quali sia obbligatoria la costruzione di ricoveri antiaerei si dovranno osservare le norme tecniche prescritte dalle disposizioni relative.

CAPO VIII

PIANI DI AMPLIAMENTO DI INIZIATIVA PRIVATA.

Art. 69

NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PRIVATI DI AMPLIAMENTO

Chiunque intenda costruire gruppi di case o quartieri entro terreni di sua proprietà o concedere a tale scopo terreni, dovrà prima che si inizi qualsiasi costruzione, farne denuncia al Sindaco e presentargli in pari tempo il relativo progetto, il quale sarà redatto e firmato da tecnici in conformità a quanto è prescritto dal presente regolamento e conterà:

a) di una planimetria generale degli appezzamenti interessati alle nuove opere, in scala non inferiore a 1/500, in cui siano dichiaratamente indicate le lottizzazioni, le ubicazioni ed i disimpegni dei singoli casamenti, le strade esistenti da conservare, sopprimere o varzare e le nuove arterie private o pubbliche col tracciamento della rete di fognatura.

Nel piano generale di lottizzazione dovranno gli interessati fare risultare anche i caratteri altimetrici che singolarmente intendono dare ai vari edifici in progetto, caratteri che nel maggior modo, rientrando nei regolamenti dei precedenti articoli, terranno in conto le caratteristiche altimetriche proprie dei vari terreni soggetti a lottizzazione;

b) dei profili longitudinali e delle sezioni trasversali delle strade e delle fognature in scala non inferiori a 1/500 per le distanze e di 1/100 per le altezze;

c) delle sezioni tipiche dei condotti di fognatura in scala non inferiore ad 1/20.

d) di una relazione esplicativa del progetto, indicante anche come le case saranno provvedute d'acqua potabile e le strade saranno sistemate ed illuminate.

Art. 70

AUTORIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGETTI PRIVATI DI AMPLIAMENTO.

Il progetto come sopra presentato dovrà essere approvato dal Consiglio comunale sentito il parere della commissione edilizia. Il Consiglio stabilirà le condizioni alle quali sarà soggetta l'esecuzione.

Tali condizioni formeranno oggetto di apposito atto, mediante il quale il presentatore del progetto si obbligherà alla loro osservanza e prenderà impegno di mantenere ed illuminare le strade fino all'epoca in cui eventualmente potranno essere ricevute in consegna dal Comune.

Le strade e le fognature dei nuovi quartieri dovranno essere coordinate con le adiacenti strade e fognature pubbliche.

Non verrà autorizzata dal Comune l'apertura di strade a fondo cieco, nè di quelle che avessero larghezza inferiore agli otto metri.

Le case e le costruzioni in genere che sorgeranno lungo le suddette strade saranno soggette alle disposizioni del presente regolamento come se le stesse prospettassero sopra una via pubblica.

CAPO IX

SORVEGLIANZA E CONTRAVVENZIONI.

Art. 71

VIGILANZA NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E ISPEZIONI.

Il Sindaco vigilerà a mezzo degli uffici incaricati, ciascuno secondo le proprie competenze, perchè l'esecuzione dei lavori proceda regolarmente giustamente secondo le modalità prescritte e i progetti e disegni presentati e secondo le buone regole dell'arte, dei regolamenti e delle leggi in vigore ed impartirà disposizioni, previo il parere favorevole della Commissione edilizia, perchè le strutture ritenute deficienti e male eseguite siano rifatte e consolidate.

A tale scopo i luoghi ed i cantieri in cui si eseguono i lavori dovranno essere sempre accessibili ai funzionari dei suddetti uffici ed ai membri della Commissione edilizia, ed il proprietario o l'assuntore dei lavori dovrà esibire a richiesta, i tipi approvati, e fornire gli schiarimenti del caso.

Sulle contestazioni di natura tecnica che sorgessero fra Comune e impresa in merito alla esecuzione dei lavori, un tecnico nominato di accordo fra le parti e del quale debba chiedersi la designazione al Tribunale definirà le controversie di cui trattasi.

Art. 72

PENALITA' PER LE CONTRAVVENZIONI

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite delle penalità di cui all'art. 106 e seguenti della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383 modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947 N. 530.

Nel caso che tali contravvenzioni costituiscono ad un tempo violazioni ad altre leggi e regolamenti che comminano penalità maggiori, (1), saranno applicate queste penalità. Il Sindaco, potrà nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio, le opere a spese del contravventore. Sono salve le facoltà concesse al Sindaco dagli art. 153 della legge comunale e prov. le T.U. 4.2.1915 N. 148 e 387 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Art. 73

Conciliazione delle contravvenzioni

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento sono ammesse a conciliazione a norma dell'art. 107 e seguenti della legge comunale e provinciale T.U. 3.3.934 n. 383.

Art. 74

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e la susseguente pubblicazione per 15 giorni consecutivi di cui al terzo comma dell'art. 62 della legge comunale e provinciale T.U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

(1) Vedi legge 26 febbraio 1928 N. 613.

Pubblicato all'albo pretorio nel giorno festivo 24 aprile 1949, senza reclami.

OGGETTO XXVII

N. 37

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA. =

Istituzione della Commissione Comunale per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6267 Div. II Ravenna, 17.5.1949.

Vista la Prefettizia 22/3/1949 n. 3577 circa la Commissione proposta al controllo degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, le risultanze degli accertamenti relativi ai braccianti agricoli;

Preso atto p. IL PREFETTO f.to Alice

Visto l'art. 4 del D.L.L. 8 febbraio 1945 n. 75;

Sentito che l'Associazione Agricoltori della Provincia di Ravenna, nonostante l'invito inviato fino dal 30/3/1949 n. 1480 e due telefonate di sollecito non ha provveduto a partecipare il designato al Comune;

Salvo e riservato di provvedere, alla nomina di quest'ultimo appena l'Associazione agricoltori di Ravenna manderà il nominativo del proprio rappresentante;

Con votazione adottata nei modi di legge e con voti favorevoli 14 su 14 votanti

D E L I B E R A

Di istituire la Commissione Comunale per l'accertamento dei lavoratori dell'Agricoltura con i seguenti nominativi:

- 1° Sindaco; Presidente; 2° Dalmente Domenico; 3° Dirigente dell'Ufficio di Collocamento di Conselice; 4° Segretario Comunale.